



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori ROMAGNOLI, CATALFO, VACCARO, AGOSTINELLI, AIROLA, BOTTICI, CAMPAGNA, DONNO, GALLICCHIO, GAUDIANO, GUIDOLIN, LANZI, MARINELLO, MATRISCIANO, NATURALE, NOCERINO, PRESUTTO, QUARTO, ROMANO, TAVERNA, TONINELLI, TRENTACOSTE, VANIN, COLTORTI e PUGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 2021

Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di porre in essere meccanismi volti a prevenire e quanto più possibile a limitare il fenomeno delle cosiddette delocalizzazioni, ovvero la cessazione delle produzioni sul territorio italiano e il loro trasferimento in Paesi esteri, da parte di imprese beneficiarie di contributi pubblici; fenomeno che ha assunto negli ultimi anni una frequenza sempre più preoccupante.

È innegabile che negli ultimi anni l'economia italiana stia vivendo una fase di radicale cambiamento e che molte aziende stanno attraversando una fase di gravissima difficoltà.

Le sempre più numerose crisi industriali, con conseguente chiusura degli insediamenti produttivi e messa in mobilità di un numero sempre maggiore di lavoratori, generano, non da oggi, gravi ripercussioni sul fronte occupazionale e sociale.

È appena il caso di ricordare come la pandemia da COVID-19, che da quasi due anni investe anche il nostro Paese, non abbia fatto altro che peggiorare ulteriormente la situazione, nonostante i molti e importanti interventi di sostegno posti in essere.

Il fenomeno delle « delocalizzazioni » (dalla Whirlpool alla Gkn, dalla Gianetti alla Timken o alla Elica, solo per citare i casi più tristemente famosi) si inserisce in questo già difficile contesto comportando, ogni qualvolta si verifica, oltre ad un'ovvia gravissima ricaduta occupazionale sul territorio interessato (considerando anche gli indotti), un avanzamento dei processi di desertificazione industriale nonché di impoverimento del *know-how* e spesso, indirettamente, uno spreco di risorse pubbliche.

Le normative poste in essere finora a contrasto del fenomeno delle delocalizzazioni hanno puntato soprattutto sulle misure sanzionatorie nei confronti delle imprese che delocalizzano ma, pur essendo severe ed importanti, non sembrano aver sortito l'effetto che si proponevano.

Il presente disegno di legge vuole essere un tentativo di approcciare il problema « delocalizzazioni » da un altro punto di vista: non tanto punire chi delocalizza, quanto e soprattutto premiare le aziende che rimangono sul territorio o riportano le attività produttive in Italia.

L'articolo 1 specifica che, ai fini del presente disegno di legge, si intende per « delocalizzazione » il trasferimento, entro cinque anni dalla conclusione degli investimenti per i quali è stato concesso un contributo pubblico in conto capitale, da parte dell'impresa beneficiaria del contributo stesso o di altra impresa con la quale vi sia un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, della produzione, già in essere in unità produttive con sede in Italia, presso un'unità produttiva ubicata in uno Stato estero anche appartenente all'Unione europea, a seguito della riduzione dei livelli produttivi presso la suddetta unità in Italia e della conseguente riduzione dei livelli di occupazione. Si intende inoltre per « delocalizzazione » anche il trasferimento attuato tramite la cessione di un ramo d'azienda o di attività produttive appaltate a terzi, con la riduzione o la messa in mobilità del personale dell'impresa.

Gli articoli 2 e 3 prevedono il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 30 per cento sul reddito d'impresa imponibile fino

a un importo massimo di 1.000.000 di euro per ciascun periodo d'imposta in favore:

delle imprese che svolgono sul territorio nazionale tutte le fasi di lavorazione del processo produttivo;

delle imprese italiane che abbiano rilocalizzato all'interno del territorio nazionale le proprie attività produttive o commerciali ubicate in uno Stato europeo o extra-europeo o già delocalizzate in tutto o in parte in uno Stato europeo o extra-europeo nei cinque anni precedenti. Si specifica che in tal caso le attività produttive o commerciali rilocalizzate devono essere mantenute sul territorio italiano per almeno cinque anni.

Alle medesime imprese l'articolo 4 riconosce, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato instaurati, per un periodo massimo di quarantotto mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua.

Al fine di fornire alle imprese un punto di riferimento unico per tutti gli adempimenti amministrativi connessi al processo di rilocalizzazione, l'articolo 5 prevede l'istituzione presso l'Agenzia nazionale per l'attra-

zione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-INVITALIA dell'Ufficio unico per la rilocalizzazione delle imprese.

L'articolo 6 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il contrasto alla delocalizzazione, con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinato al sostegno di progetti di rilancio di attività e di *asset* di grandi imprese e complessi industriali, operanti nel settore manifatturiero o in servizi ad esso collegati interessati da crisi finanziarie e produttive, anche in conseguenza di cessazione delle attività o di delocalizzazione produttiva in altri Paesi.

Infine, gli articoli 7 e 8 recano le disposizioni di attuazione e la copertura finanziaria.

In conclusione, abbiamo la possibilità di preservare il *Made in Italy* scongiurando le delocalizzazioni, in modo da stimolare la crescita e farci finalmente uscire dalla crisi economica e così da preservare le competenze e il capitale umano. Ma serve un cambio radicale di paradigma.

A tal fine, si auspica un celere esame del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge si intende per « delocalizzazione » il trasferimento, entro cinque anni dalla conclusione degli investimenti per i quali è stato concesso un contributo pubblico in conto capitale, da parte dell'impresa beneficiaria del contributo stesso o di altra impresa con la quale vi sia un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, della produzione, già in essere in unità produttive con sede in Italia, presso un'unità produttiva ubicata in uno Stato estero anche appartenente all'Unione europea, a seguito della riduzione dei livelli produttivi presso la suddetta unità in Italia e della conseguente riduzione dei livelli di occupazione. Si intende parimenti per « delocalizzazione » anche il trasferimento attuato tramite la cessione di un ramo d'azienda o di attività produttive appaltate a terzi, con la riduzione o la messa in mobilità del personale dell'impresa.

Art. 2.

(Incentivi fiscali)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alle imprese che svolgono sul territorio nazionale tutte le fasi di lavorazione del processo produttivo è attribuito un credito d'imposta pari al 30 per cento sul reddito d'impresa imponibile fino a un importo massimo di 1.000.000 di euro per ciascun periodo d'imposta.

2. Il mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 1 comporta la decadenza dal beneficio e la conseguente restituzione del credito d'imposta percepito nei cinque periodi d'imposta precedenti o, nel caso in cui l'impresa abbia beneficiato del credito di imposta per un periodo inferiore, la restituzione del credito d'imposta ricevuto a cui si aggiunge un importo calcolato sulla media dei valori del credito d'imposta ricevuto moltiplicata per il numero di anni di mancato rispetto del requisito fino al quinto.

Art. 3.

(Rilocalizzazione di imprese)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano anche alle imprese italiane che abbiano rilocalizzato all'interno del territorio nazionale le proprie attività produttive o commerciali con sede in uno Stato europeo o extra-europeo o già delocalizzate in tutto o in parte in uno Stato europeo o extra-europeo nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le attività produttive o commerciali rilocalizzate devono essere mantenute sul territorio italiano per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'azienda prima che sia decorso tale termine, comporta la decadenza dal beneficio di cui all'articolo 2, nonché la restituzione dell'importo corrispondente alle agevolazioni fruite.

Art. 4.

(Esonero contributivo)

1. Alle imprese di cui agli articoli 2 e 3 è riconosciuto, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato instaurati, per un periodo massimo di quarantotto mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con

esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Art. 5.

(Ufficio unico per la rilocalizzazione delle imprese)

1. Presso l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-INVITALIA è istituito l'Ufficio unico per la rilocalizzazione delle imprese, cui sono assegnati i seguenti compiti:

a) gestione di tutte le pratiche legate alla rilocalizzazione delle imprese e finalizzate alla concessione dei benefici di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge;

b) monitoraggio delle delocalizzazioni di impianti produttivi da parte delle imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che hanno beneficiato di contributi pubblici;

c) cura delle procedure per la restituzione dei benefici fruiti dalle imprese di cui alla lettera b);

d) redazione periodica di rapporti sulle attività di cui alle lettere a), b) e c) e sui risultati delle stesse, da inviare alle pubbliche amministrazioni interessate e alle Camere.

Art. 6.

(Fondo per il contrasto alla delocalizzazione)

1. Al fine di promuovere interventi volti a contrastare i fenomeni di cessazione delle attività e di delocalizzazione produttiva di grandi imprese e complessi industriali, è istituito nello stato di previsione del Mini-

stero dello sviluppo economico il Fondo per il contrasto alla delocalizzazione, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al sostegno di progetti di rilancio di attività e di beni patrimoniali di grandi imprese e complessi industriali, operanti nel settore manifatturiero o in servizi ad esso collegati ed aventi un organico pari almeno a 250 dipendenti, interessati da crisi finanziarie e produttive, anche in conseguenza di cessazione delle attività o di delocalizzazione produttiva in altri Paesi, con la finalità di un loro ricollocamento sul mercato e del mantenimento dei livelli occupazionali.

Art. 7.

(Disposizioni attuative)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge pari a 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

€ 1,00